

# Collegato Lavoro

Legge n. 203 del 13/12/2024

## MODIFICHE ALLA DISCIPLINA DEL PERIODO DI PROVA (art. 13)

Fatte salve le disposizioni più favorevoli previste dalla contrattazione collettiva, **la durata del periodo di prova è stabilita in un giorno di effettiva prestazione lavorativa per ogni 15 giorni di calendario, a partire dalla data di assunzione.**

- Per i contratti a termine di durata non superiore a 6 mesi:
  - in ogni caso, comunque, la durata del periodo di prova **non può essere inferiore a 2 giorni né superiore a 15 giorni.**
- Per i contratti a termine di durata superiore a 6 mesi e non superiore a 12 mesi:
  - in ogni caso, comunque, la durata del periodo di prova **non potrà superare i 30 giorni.**

## SMART WORKING (art. 14)

- Obbligo di comunicazione telematica **entro 5 giorni dall'inizio/variazione/cessazione** del lavoro agile.